

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (2702)	521
PRESIDENTE	521, 522, 523, 527, 528, 529
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	522, 529
CATANZARITI	528, 529
FIORET, <i>Relatore</i>	522, 523, 528
MATTEINI	527
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633)	529
PRESIDENTE	529, 530, 532, 533, 534, 535
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	530, 533, 534
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	530
D'ANGELO	530, 532, 533, 534
SERVADEI	530, 532
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	535

La seduta comincia alle 10,50.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (2702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta del 10 marzo 1976 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, conver-

tito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. Le gradazioni predette valgono anche per l'acquavite di vino e sostituiscono quelle stabilite dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

Gli onorevoli Catanzariti e Aliverti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere la parola « liquidi »;

Al secondo comma sostituire le parole « né superiore a 80° » con le altre « né superiore a 86° »;

Al secondo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° gradi e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite ».

FIORET, *Relatore*. Sono favorevole.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola « liquidi », al primo comma, di cui gli onorevoli Catanzariti e Aliverti hanno chiesto la soppressione, favorevoli il relatore e il Governo.

(*E respinta*)

La parola « liquidi » si intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione il primo emendamento Catanzariti e Aliverti sostitutivo al secondo comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Catanzariti e Aliverti sostitutivo al secondo comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

(*E approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il ministro della sanità, sentito il ministro delle finanze. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità e il ministro delle finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento o residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro delle finanze ».

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) aggiungere le seguenti parole: « questi ultimi potranno tuttavia raggiungere i limiti di tolleranza stabiliti col suddetto decreto ».

FIORET, *Relatore*. C'è qui il problema dei residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica. Sorge cioè il timore che possano nascere contestazioni per cui si preferisce stabilire questo limite di tolleranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Aliverti e Catanzariti.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé riportata, risulta così formulato:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° né superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità e il ministro delle finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento o di residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica, questi ultimi potranno tuttavia raggiungere i limiti di tolleranza stabiliti col suddetto decreto;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro delle finanze ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono ag-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

giunte le seguenti parole: « oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino" o di "arzente" sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

La denominazione *brandy* è riservata alla acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

Il relatore, onorevole Fioret, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare la produzione di

acquaviti destinate esclusivamente all'exportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« È consentito l'uso della parola *brandy* nelle denominazioni di *cherry brandy*, *apricot brandy*, *peach brandy*, *prune brandy*, *orange brandy* o *oran brandy* per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato.

Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione ».

Gli onorevoli Catanzariti e Alverti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere: « Quest'ultimo limite non si applica all'*orange brandy* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé riportata, risulta così formulato:

ART. 7.

L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« È consentito l'uso della parola *brandy* nelle denominazioni di *cherry brandy*, *apricot brandy*, *peach brandy*, *prune brandy*, *orange brandy* o *oran brandy* per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'*orange brandy*.

Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

«È vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

È altresì vietato nella presentazione e propaganda di una acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva diversa acquavite.

È tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) — compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio — non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che sia rilevabile all'analisi chimica, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

Qualora una acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda,

ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiore a 2 millimetri.

È vietato nella presentazione e propaganda, delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare la parola «distillato» e «distillazione».

Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto.

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma aggiungere: «Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti».

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti e Catanzariti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 6.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

«È vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

È altresì vietato nella presentazione e propaganda di una acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite.

È tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) — compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio — non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

Qualora una acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per le denominazioni del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri.

È vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole "distillato" e "distillazione". Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti.

Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scrit-

te o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come « tipo », « uso », « gusto » o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio una acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come una acquavite diversa.

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma sostituire le parole: « o con la multa da lire centomila a cinquecentomila » con le altre: « o con la multa da duecentomila lire a un milione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come " tipo ", " uso ", " gusto " o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio una acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come una acquavite diversa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma sostituire le parole: è punito con la multa fino a lire cinquecentomila *con le altre:* è punito con la multa fino a un milione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 8.

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ».

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila *con le altre:* o con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

MATTEINI. Vorrei fare una osservazione valida anche per i due articoli precedenti, per quanto riguarda l'ammenda che, ad esempio in questo caso, corrisponde a tre mesi di carcere.

Mi sembra ovvio che ognuno preferisca pagare piuttosto che andare in carcere e quindi non vorrei che si arrivasse ad eliminare del tutto la possibilità di questo tipo di pena.

PRESIDENTE. Non c'è possibilità di scelta da parte dell'imputato: è il giudice che sceglie tra l'ammenda e la reclusione. Nel primo caso l'ammenda può essere fino a ottocentomila lire, nel caso di reclusione il massimo della pena è di tre mesi.

Le due sanzioni non sono alternative ma direi, in sostanza l'una precede l'altra a seconda della gravità del caso. Del resto la Commissione grazia e giustizia non ha sollevato alcuna questione in merito.

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti e Catanzariti all'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 9.

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15,

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila ».

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

È abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data.

Può essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi già fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformità con le prescrizioni di tali articoli, purché in regola con le disposizioni precedenti.

(È approvato).

Gli onorevoli Aliverti e Catanzariti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

Per essere ammesso all'importazione ed al commercio come acquavite il prodotto presentato all'importazione deve essere accompagnato da un certificato riconosciuto dal Governo italiano attestante che si qualifica come tale per sostanza e preparazione in base alla legge italiana. Il riconoscimento è conferito con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quelli delle finanze, della sanità e del commercio estero. Esso non viene concesso se la certificazione in parola non è conferita in base ad una effettiva sorveglianza effettuata sulla produzione nel paese di origine ».

CATANZARITI. Con questo articolo aggiuntivo abbiamo cercato di tener conto delle preoccupazioni emerse durante il convegno tenuto a Genova il 21 novembre del 1975. In quella sede venivano denunciati alcuni casi di concorrenza sleale ai danni della produzione nazionale per cui si chiedevano misure di tutela.

PRESIDENTE. Non ho ben capito il significato dell'ultima frase: da parte di chi dovrebbe essere attuata questa effettiva sorveglianza? Nel momento in cui il prodotto sta per essere importato noi possiamo stabilire tutte le norme che vogliamo, ma come possiamo presupporre una sorveglianza nel paese di origine?

FIORET, *Relatore*. Propongo di eliminare l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo in quanto potrebbe generare confusione. Inoltre mi sembra sia in contraddizione con quanto affermato dal Governo.

PRESIDENTE. Temo che l'ultimo periodo dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Aliverti e Catanzariti comporti il rischio di interferenze con norme comunitarie. Credo, pertanto, che l'articolo aggiuntivo debba essere diversamente formulato, oppure, se i presentatori vogliono lasciarlo identico, presentato sotto forma di ordine del giorno. Propenderei per la prima alternativa. Pertanto formulerei così detto articolo aggiuntivo.

ART. 11-bis.

L'uso della denominazione « acquavite » e delle altre denominazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 7 può essere consentito per i prodotti importati purché tali prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Il riconoscimento di tali requisiti avviene con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i ministri delle finanze, della sanità e del commercio con l'estero.

Siamo nel caso di una limitazione alla commercializzazione di un prodotto sotto una denominazione che deve essere usata in relazione a determinate norme: si tratta di sottoporre a tali norme anche il prodotto italiano. Non mi pare che gli orientamenti della Comunità europea possano essere turbati.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

CATANZARITI. Sono d'accordo sulla nuova formulazione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-bis nella sua seconda formulazione.

(È approvato).

L'onorevole Catanzariti ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria,

accingendosi ad approvare il disegno di legge n. 2702, prende atto del documento conclusivo del convegno sul *brandy* italiano svoltosi a Genova il 21 novembre 1975 nel quale sono state puntualizzate le minacce alle produzioni nazionali di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di grappe e alcoole; è stata espressa l'esigenza della tutela della denominazione *brandy* e di altri nomi di prodotti viticoli, nonché della revisione delle concessioni a paesi terzi; è stata espressa la più viva inquietudine per lo atteggiamento delle autorità comunitarie nei confronti delle politiche nazionali in materia di alcoole e acquavite;

riconosce fondate le preoccupazioni e le richieste delle categorie produttive del settore e

impegna il Governo

ad adottare urgenti e adeguate iniziative atte, in particolare, a:

a) concordare sul piano comunitario situazioni nazionali differenziate di equilibri fiscali tra bevanda e bevanda;

b) a regolare il mercato dell'alcoole;

c) ad assicurare quindi la coesistenza delle varie bevande alcoliche e degli alcoli derivati da diverse materie prime agricole su basi giuste ed equilibrate, dando preminenza ai prodotti di origine viticola e frutticola e tenendo nella giusta considerazione i fattori socio-economici presenti in vaste zone depresse;

d) a presentare a livello comunitario piani concreti in materia fiscale e di disciplina di mercato

(0/2702/1/12)

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto come raccomandazione questo ordine del giorno.

CATANZARITI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici ».

Nella seduta del 18 dicembre 1975 abbiamo approvato l'articolo 8; proseguiamo l'esame degli articoli.

Poiché agli articoli da 9 a 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Negli edifici di cui all'articolo 1, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

(È approvato).

ART. 10.

Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la conformità alle norme della presente legge.

Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere iscritto al-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

l'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

(È approvato).

ART. 11.

Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione.

I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere l'erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma né, a pena di nullità delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile.

In caso di necessità e comunque per contenere i consumi energetici, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune ha facoltà di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.

Il relatore, onorevole Aliverti, ha presentato il seguente emendamento:

Alla terza riga dopo la parola: il comune *aggiungere le altre:* anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica ».

D'ANGELO. Chiediamo che l'articolo rimanga così come è perché non possono essere limitati i poteri di verifica e di controllo dei comuni. Qualora infatti il comune intenda conferire un incarico ad un professionista o ad un ente, lo deve fare in piena autonomia, senza limitazioni o indicazioni.

ALIVERTI, *Relatore*. La precisazione non ha carattere limitativo.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con la proposta del relatore.

D'ANGELO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro.

SERVADEI. Dichiaro che il gruppo socialista si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Aliverti, favorevole al Governo.

(È approvato).

D'ANGELO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 12.

Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facoltà di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.

(È approvato).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

I requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e delle apparecchiature oggetto della presente legge devono essere conservati entro i limiti

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

di rendimento e con le modalità di manutenzione stabiliti dal regolamento di esecuzione.

(È approvato).

ART. 14.

Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo articolo 15, la costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto stesso.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco può disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando la commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione.

Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica, espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado ($\text{kcal/h m}^3 \text{ }^\circ\text{C}$).

(È approvato).

ART. 15.

La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col ministro dei lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento i coefficienti predetti possono essere variati in relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.

(È approvato).

ART. 16.

Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo precedente, i presidenti delle giunte regionali determinano, con propri decreti, su conformi delibere delle rispettive giunte, il coefficiente volumico globale di dispersione termica massimo ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando i comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi alle

disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale e alle altre norme della presente legge, sarà applicato il valore minimo del coefficiente volumico globale di dispersione termica fissato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 15, per la zona climatica comprendente il comune interessato.

(È approvato).

ART. 17.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i comuni debbono procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.

Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilità.

Il comune altresì ha facoltà di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

In tutti i casi il comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al pro-

getto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 19. Può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

Il regolamento di esecuzione definirà il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione della documentazione e della dichiarazione di fine lavori e la procedura da seguire in caso di introduzione di varianti al progetto originale.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le seguenti parole: deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 19. Può altresì.

SERVADEI. Non vorrei che si creasse una sorta di zona franca per il costruttore.

PRESIDENTE. C'è un problema di collegamento con la legge del 3 maggio 1967, n. 317 e con quella più recente del 24 dicembre 1975, n. 706, che riguarda il sistema delle sanzioni. Quest'ultima conferisce al prefetto il potere di sanzione in quanto l'organo periferico del ministero competente, in questo caso del Ministero dell'industria, non esiste.

Pregherei, pertanto, l'onorevole D'Angelo di ritirare il suo emendamento.

D'ANGELO. Accetto l'invito a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.

L'inosservanza della norma dell'articolo 4, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni.

L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9, primo comma, e

16, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni.

Il committente il quale ponga in opera un impianto avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai sensi dell'articolo 9 e che non osservi le disposizioni degli articoli 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000 lire e non superiore alla somma corrispondente a quella ottenuta moltiplicando per 50 la potenza termica al focolare dell'impianto, misurata in kcal/h.

Il committente di un edificio, il quale non osservi nella costruzione la caratteristica di isolamento termico indicata nella documentazione presentata al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore alla somma ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in metri cubi.

(È approvato).

ART. 20.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto con il rispetto delle modalità e delle forme stabilite dagli articoli 3, 4, 7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12, 13, della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Salva la competenza del sindaco di cui al penultimo comma del precedente articolo 18, qualora siano accertate inosservanze alle norme della presente legge previste nel terzo comma dell'articolo 19, il prefetto, con il provvedimento con cui infligge la sanzione, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto. L'inosservanza del termine importa l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il prefetto può imporre l'adeguamento solo per la parte che può essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo e secondo comma la parola: prefetto con l'altra: sindaco.

D'ANGELO. Propongo di sostituire il termine prefetto con il termine sindaco perché nell'articolo non ci si riferisce alla commissione di sanzioni amministrative.

Del resto già all'articolo 18 noi attribuiamo tale compito al sindaco.

PRESIDENTE. In effetti all'articolo 18 diciamo che il sindaco accetta la difformità in corso d'opera, sospende l'esecuzione dei lavori di costruzione, informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni e può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste. Poi entriamo in contraddizione quando, all'articolo 21, diciamo che è il prefetto che deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto.

Vorrei comunque pregare l'onorevole D'Angelo di formulare in modo più chiaro il suo emendamento. Suggesterei questa formulazione:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il sindaco con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando ciò sia possibile. L'inosservanza del termine importa un'ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Al secondo comma, sostituire la parola: prefetto con la seguente: sindaco.

D'ANGELO. Sono d'accordo con tale formulazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo sostitutivo del primo comma nel nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo sostitutivo al secondo comma, nel nuovo testo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 21.

Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando ciò sia possibile. L'inosservanza del termine importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco può imporre l'adeguamento solo per la parte che può essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

Qualora in un impianto termico l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro 6 mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50.000 a lire 500.000.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

D'ANGELO. Chiedo la soppressione del secondo comma perché sono contrario a demandare al regolamento la fissazione dell'entità delle sanzioni per le infrazioni alle sue norme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma di cui l'onorevole D'Angelo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il secondo comma dell'articolo 23 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 23, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 23.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dei lavori pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 23-bis.

Sino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le imprese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 sono tenute a fornire al pubblico i listini tecnici di cui al medesimo comma con l'attestazione della rispondenza dei componenti e delle apparecchiature alle vigenti norme UNI.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche su i sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede, per l'anno 1976 e 1977 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D'ANGELO. Il gruppo comunista esprimerà voto contrario su questo articolo perché ritiene inammissibile che, proprio nell'attuale situazione economica del paese e quando tutte le forze politiche (e quelle di maggioranza in particolare) si richiamano alla necessità di contenere la spesa pubblica, si consenta questo stanziamento che non ha alcuna giustificazione circa gli scopi con i quali viene motivato. Infatti, per la necessità di operare studi e ricerche nel campo oggetto della legge, abbiamo responsabilizzato maggiormente organi dello Stato, quali il CNR, e per la necessaria opera di divulgazione delle norme della legge stessa esistono ampie possibilità attraverso strumenti e strutture di cui già si avvale lo Stato.

ALIVERTI, *Relatore*. La V Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole sul testo trasmesso, ha chiesto che sia chiarito il carattere di *una tantum* della spesa prevista dall'articolo 24 e che, quindi, lo stanziamento sia limitato a 1.500 miliardi di lire nel 1975. Ovviamente ora il riferimento va fatto al 1976: questa modifica rientra nei poteri della Commissione di merito.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Aliverti ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apporata, risulta così formulato:

ART. 24.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2702):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Aiardi, Aliverti, Allera, Assante, Barboni, Brini, Caroli, Catanzariti, Cuminetti, D'Angelo, de' Cocci, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Mancuso, Martelli, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Sangalli, Servadei, Tocco e Zanini.

Disegno di legge: « Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici » (3633):

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Cardì, Cuminetti, de' Cocci, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Matteini, Sangalli, Servadei, Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Assante, Barboni, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Mancuso, Martelli, Maschiella, Milani e Niccoli.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI